

CONTRATTO DI APPALTO

TRA

EUR TEL s.r.l. con sede legale in Roma, Largo Virgilio Testa, n.23, iscritta al registro delle imprese di Roma, C.F. e P.IVA n. 10773061006, in persona dell'Amministratore Unico *p.t.* Dott. Roberto Diacetti munito di necessari poteri;

(di seguito denominata anche "**Committente**")

e

..... con sede a - Via Codice Fiscale Partita I.V.A. n..... nella persona del legale rappresentante munito dei necessari poteri,

(di seguito denominata "**Contraente**")

di seguito congiuntamente denominate "Parti".

Premesso che:

- con determinazione a contrarre n. del giorno **EUR TEL s.r.l.** ha indetto una procedura aperta di rilevanza europea, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016 (d'ora in poi in breve Codice), per l'affidamento dei servizi di *reception* e vigilanza presso edifici e strutture di proprietà e/o gestiti da EUR TEL s.r.l., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art.95 D.lgs. n.50/2016, per un periodo contrattuale di 12 (dodici) mesi rinnovabile per ulteriori 12 mesi, fino a 24 (ventiquattro) mesi complessivi, a discrezione di EUR TEL s.r.l., per un importo presunto complessivo dell'Appalto posto a base di gara pari ad Euro 655.850,64 (euro seicentocinquantacinquemilaottocentocinquanta/64) oltre I.V.A.;
- la suddetta procedura è indetta e aggiudicata dalla controllante "EUR S.p.A.", nella qualità di Centrale di Committenza;
- all'esito della procedura di gara i servizi in oggetto sono stati aggiudicati alla alle condizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e relativi allegati, nel disciplinare di gara, nell'offerta tecnica e nell'offerta economica, per la durata di 12 (dodici) mesi rinnovabili per ulteriori 12 mesi, fino a 24 (ventiquattro) mesi complessivi, a discrezione di EUR TEL s.r.l., con il punteggio complessivo di punti/100 e un ribasso offerto pari al%, per le prestazioni a canone e, pari al% per le prestazioni a misura;
- con determina n. del, i suddetti servizi sono stati aggiudicati alla
- sono state effettuate le forme di pubblicità dell'esito di gara, previste dalla normativa in vigore;
- la Contraente dà atto del permanere dei requisiti soggettivi di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1.1 Le premesse e gli allegati del presente contratto, nonché il capitolato speciale di appalto e l'offerta formano parte integrante e sostanziale del presente atto ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

Articolo 2

Oggetto e durata dell'appalto

2.1. EUR TEL S.r.l. affida alla, che accetta, l'esecuzione dei servizi di *reception* e vigilanza presso edifici e strutture di proprietà e/o gestiti da EUR TEL s.r.l..

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il contratto di appalto prevede l'esecuzione - in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto - delle seguenti tipologie di prestazioni:

a) Servizi remunerati a canone:

- servizio di *reception* a presidio fisso svolto da personale non armato;

b) Servizi a richiesta della committenza remunerati a misura:

- Servizio di *reception* fisso svolto da personale non armato;
- Presidi di vigilanza armata fissa con guardia particolare giurata;
- Vigilanza armata saltuaria senza e con autovettura, con guardia particolare giurata.

2.2. Le parti danno per approvato il Capitolato Speciale d'Appalto con i relativi allegati, che accettato dalla Contraente, viene allegato (Allegato A) al presente Contratto per costituirne parte integrante e sostanziale.

2.3. Le prestazioni oggetto dell'appalto verranno effettuate interamente a spese della Contraente, con mano d'opera, materiali e attrezzature a carico dello stesso.

2.4. La durata dell'appalto è di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data indicata nel verbale di consegna sottoscritto in contraddittorio tra le Parti e potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi, fino a 24 (ventiquattro) mesi complessivi, a discrezione di "EUR TEL s.r.l..".

2.5. Non è previsto in alcun caso il rinnovo tacito del contratto.

2.6. La Contraente dichiara e garantisce di non aver realizzato condotte contrarie alle regole della concorrenza nell'ambito della o aventi effetto sulla procedura di affidamento di cui in premesse.

2.7 La Contraente dichiara di aver preso esatta conoscenza e di accettare senza riserve le condizioni, prescrizioni e obblighi contenuti nel Capitolato Speciale d'Appalto, nonché nei relativi allegati.

Articolo 3

Luogo di esecuzione dell'appalto

3.1 I servizi di cui al presente contratto dovranno essere svolti presso i seguenti siti, individuati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

3.2 La Contraente dà atto di essere a perfetta conoscenza dell'ubicazione, dell'estensione dei locali e della natura dei servizi offerti e di essere edotto di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente i servizi in oggetto. Conseguentemente la Contraente non potrà sollevare alcuna obiezione per eventuali difficoltà che dovessero insorgere nel corso dell'espletamento dell'appalto in relazione all'articolazione e alle caratteristiche in genere dei servizi richiesti.

Articolo 4

Corrispettivo e tracciabilità dei flussi finanziari

4.1 Il corrispettivo del presente contratto ammonta a complessivi Euro
(...../..), oltre IVA, così suddiviso:

- a. Euro (...../...) oltre I.V.A., per i servizi a canone;
- b. Euro (...../.....) oltre I.V.A., per i servizi a misura;
- c. Euro 4.800,00 (quattromilaottocento/00) oltre I.V.A., per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

4.2. Per i servizi compensati a canone, di cui al sopracitato punto a), il corrispettivo verrà pagato in rate mensili di importo unitario di Euro (...../.....) oltre I.V.A. previo accertamento della regolare esecuzione di ogni servizio espletato.

4.3 Il ribasso offerto si riferisce a servizi interamente finiti in ogni loro parte, a perfetta regola d'arte, secondo le modalità prescritte, e comprende e compensa tutte le spese ed oneri comunque correlati all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, compresi eventuali oneri non espressamente previsti nel Capitolato d'Appalto ma comunque necessari per garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni previste, comprensive di materiali e mezzi d'opera.

4.4 Si dà atto che il prezzo si intende offerto e accettato dalla Contraente in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e stime, a tutto suo rischio e sono pertanto fissi, invariabili e indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità, assumendo espressamente la Contraente, per caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse da quanto previsto in sede di offerta e dal Capitolato Speciale d'Appalto, ogni alea relativa, ai sensi dell'art.1469 c.c., con espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli artt.1467 e 1664 c.c., ivi compresa qualsiasi revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi.

4.5 A seguito dell'approvazione, la Contraente potrà emettere la fattura che dovrà obbligatoriamente contenere il Codice CIG di cui appresso.

Il pagamento da parte della Committente, fatte salve eventuali detrazioni per penali irrogate a sensi di contratto, avverrà entro 30 giorni fine mese data fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale dedicato all'appalto, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i..

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.17 *ter* del D.P.R. n.633/1972, quale modificato dal D.L. 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n.96, le fatture emesse nei confronti di EUR TEL s.r.l. dovranno essere assoggettate alla disciplina del c.d. "*split payment*" e dovranno, pertanto, recare la dicitura "scissione dei pagamenti" o "*split payment*", o eventuali altri regimi I.V.A. previsti dalla legge, in assenza della quale verranno respinte.

La fattura così predisposta dovrà essere recapitata al seguente indirizzo *e-mail*: **amministrazione@eur-tel.com**.

In ottemperanza alla citata previsione normativa EUR TEL s.r.l., corrisponderà al contraente il solo imponibile contrattualmente pattuito al netto dell'I.V.A. (evidenziata in fattura), che verrà trattenuta da EUR TEL s.r.l. e versata direttamente all'Erario.

A tal fine la Contraente si obbliga a comunicare a EUR TEL gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati al suddetto appalto entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente appalto, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, obbligandosi, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Verranno utilizzati strumenti di pagamento tracciabili che riporteranno, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo della gara (CIG.....).

Articolo 5

Modalità di esecuzione delle prestazioni e obblighi della Contraente

5.1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto dovrà avvenire nel pieno rispetto di quanto specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto, nonché secondo le indicazioni tecniche impartite durante lo svolgimento dei servizi dal Responsabile Unico del Procedimento in fase di esecuzione o dal Direttore dell'esecuzione del contratto nominato dalla committenza, il quale avrà il compito di:

- a) predisporre, in accordo con la Contraente, il verbale di inizio delle attività;
- b) controllare che le prestazioni siano eseguite tecnicamente secondo i tempi, le modalità e i programmi contenuti nel contratto, nel capitolato speciale d'appalto e nei relativi allegati;
- c) controllare, che tutti gli atti amministrativi e contabili concernenti le attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini del Committente.

5.2 La Contraente si obbliga a non sospendere le prestazioni fornite in seguito a decisione unilaterale, anche nel caso in cui dovessero insorgere controversie con il Committente. L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale della Contraente costituirà inadempienza contrattuale e comporterà la risoluzione del contratto per colpa. In tal caso EUR TEL s.r.l. procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti della Contraente per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Committente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

5.3 La Contraente risponde dei fatti dei propri dipendenti e dei propri eventuali subappaltatori. La Contraente inoltre assume ogni responsabilità per gli infortuni e i danni arrecati alla Committente o a terzi a causa di negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, tenendo sollevata EUR TEL s.r.l. da ogni conseguenza diretta o indiretta.

5.4 La Contraente dichiara di disporre di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni contrattuali dovute, nonché di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle prestazioni assunte; esso garantisce e dichiara, altresì, che l'attività oggetto del contratto costituisce attività ordinaria di cui al proprio oggetto sociale, nonché di essere dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale e capacità di operare nel settore dei servizi con propri capitali, mezzi ed attrezzature.

5.5 La Contraente, nei confronti dei lavoratori impiegati nello svolgimento dei servizi, ha l'obbligo assoluto:

- a) di applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per le specifiche categorie di dipendenti e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo in cui si eseguono i servizi oggetto dell'appalto;
- b) di pagare gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, in quanto oneri a carico della Contraente, il quale ne resta il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti di EUR TEL s.r.l. e di indennizzo da parte della medesima;
- c) della regolare corresponsione delle spettanze mensili maturate.

5.6 La Contraente è tenuta a far rispettare l'obbligo, per il personale addetto alle operazioni, di indossare idonei abiti da lavoro e altre dotazioni DPI in conformità al capitolato speciale d'appalto e alle normative vigenti in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i..

5.7 La Contraente è tenuta a far osservare in modo scrupoloso al personale addetto all' espletamento delle attività il rispetto delle modalità di svolgimento delle medesime come specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto. La Contraente si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un comportamento corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso personale di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente contratto presso i luoghi di svolgimento dei servizi.

5.8 Il personale preposto all'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto potrà accedere ai siti di cui al precedente art.3 nel rispetto di tutte le relative prescrizioni in materia di sicurezza, previa comunicazione a EUR TEL s.r.l., almeno 5 (cinque) giorni solari prima dell'accesso, dei relativi nominativi e dati anagrafici ed agli estremi di un documento di identità in corso di validità.

5.9 La Contraente dovrà richiedere per iscritto a EUR TEL s.r.l. l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti *software* negli ambienti informatici eventualmente messi a disposizione dalla committenza, indicando il tipo di prodotto e il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dalla committenza costituirà grave inadempimento contrattuale a tutti gli effetti di legge e di contratto.

5.10 La Contraente dovrà individuare all'interno della sua struttura organizzativa un referente del contratto con la Committente. Nel caso in cui si rendesse necessaria la sostituzione del Referente del contratto detto, la Contraente si impegna a scegliere quale nuovo Referente un soggetto con professionalità e *seniority* equivalente, il quale potrà essere nominato solo previa accettazione da parte della Committente.

5.11 L'inosservanza di uno degli obblighi previsti dal presente articolo, dal Capitolato Speciale d'Appalto è causa di risoluzione del contratto a insindacabile giudizio del Committente e fa sorgere il diritto per EUR TEL S.r.l. al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

Articolo 6

Verifiche e Controlli

6.1 EUR TEL s.r.l. si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento e senza preavviso il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio interessato.

6.2 La Contraente si obbliga a fornire alla Committente, o a soggetti – anche esterni – dallo stesso incaricati, i dati relativi alle prestazioni contrattuali e a prestare piena collaborazione per rendere possibile l'indicata attività di controllo.

6.3 Prima dell'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate verranno contestate alla Contraente che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/controdeduzioni entro i termini indicati nella relativa comunicazione. Dette osservazioni/controdeduzioni saranno oggetto di valutazione da parte del R.U.P. che, valutatane la pertinenza e l'adeguatezza, provvederà alla comunicazione dell'eventuale irrogazione della sanzione.

Articolo 7

Penali

7.1 Qualora il Responsabile Unico del Procedimento per l'esecuzione del contratto accertasse l'inidoneità di una qualunque attività svolta dalla Contraente, oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi contrattuali assunti, potrà richiedere alla Contraente di porre rimedio a tali inconvenienti, fissando un termine perentorio.

7.2 Qualora la Contraente non provvedesse, entro il termine stabilito, a eliminare le inadempienze rilevate, sarà facoltà del RUP applicare le penali di cui al Capitolato Speciale d'Appalto con le modalità ivi previste.

7.3. L'applicazione delle penali non solleva la Contraente dalle responsabilità civili e penali che la stessa si è assunta con la stipulazione del contratto e che dovessero derivare da incuria della medesima Contraente. Dette penali saranno applicate separatamente e i corrispondenti importi potranno essere cumulati.

7.4 L'importo delle penali applicate dalla Committente verrà detratto dal pagamento delle competenze della Contraente relative al periodo immediatamente successivo alla loro applicazione.

7.5 Qualora su base annuale, le penali applicate superassero il 10% dell'importo complessivo previsto contrattualmente, EUR TEL s.r.l. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

7.6 La Contraente prende atto che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ai sensi dell'art.1382 c.c..

Articolo 8

Divieti di cessione e subappalto

8.1 È fatto espresso divieto alla Contraente di cedere, sotto qualunque forma e a qualsiasi titolo, il presente Contratto, senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente, pena la nullità del contratto di cessione. In caso di inosservanza del predetto obbligo da parte della Contraente, EUR TEL s.r.l. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

8.2 E' fatto espresso divieto alla Contraente di ricorrere al subappalto, anche parziale, senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente, pena la nullità del contratto stesso.

La Committente, previa verifica di legge, potrà autorizzare la Contraente a effettuare il subappalto nei nel rispetto di quanto prescritto nel Capitolato Speciale d'Appalto, oltre che dall'art.105 del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Articolo 9

Polizza assicurativa

9.1 La Contraente è direttamente responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. La Contraente dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di danni eventualmente arrecati a persone e cose, tanto di EUR TEL s.r.l. che di terzi, nell'esecuzione delle prestazioni conseguenti al presente contratto, anche in caso di intervento di eventuali subappaltatori.

9.2 A fronte del suddetto obbligo, la Contraente ha sottoscritto apposita:

- a. polizza Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, con un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e € 1.000.000,00 per persona.

Saranno assunti a totale carico della Contraente la franchigia e lo scoperto stabiliti dalla Compagnia Assicuratrice, in base alle condizioni generali di assicurazione a copertura dei danni subiti dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;

- b. polizza a copertura dei danni per responsabilità civile verso terzi (senza esclusioni di sorta per il riconoscimento di tale qualifica inclusa la Committente) che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione dei servizi, con un massimale almeno pari a Euro 1.500.000,00 per sinistro e per persona. La polizza deve quindi coprire i danni subiti dalla Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di beni mobili e immobili per qualunque causa determinati ("*all risks*" compreso).

A parziale deroga di quanto previsto all'art.1901 c.c., la polizza deve prevedere la deroga dei termini di mora per il pagamento del premio per 30 giorni dalla data di decorrenza della polizza;

- c. polizza a copertura dei furti di PC, Portatili e Sistemi di Stampa, che dovessero avvenire nei siti, per un importo pari rispettivamente a € 400,00 (euro quattrocento/00), € 1.000,00 (euro mille/00) e € 200,00 (euro duecento/00) ad unità, fino ad un massimale totale di € 20.000,00 (euro ventimila/00).

Per il risarcimento dei suddetti furti il personale della Committente dovrà fornire adeguata denuncia presentata all'autorità di Pubblica Sicurezza.

9.3 La Committente si riserva di far esaminare le suddette polizze assicurative dal proprio *Broker* assicurativo per farne verificare la congruità. La Contraente si impegna fin d'ora ad apportare alla polizza tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie dal *Broker*, specialmente in ordine alle seguenti estensioni di garanzia:

- a) la compagnia di assicurazione riconosce la qualifica di assicurato alle imprese subappaltatrici;
- b) la compagnia di assicurazione riconosce la qualifica di terzo a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati (D.P.R. n.1124/1965, D.lgs. n.38/2000);
- c) la qualifica di terzo si estende anche ad EUR TEL s.r.l., ai suoi prestatori di lavoro e a chiunque operi nell'ambito delle attività oggetto dell'appalto, compresi i relativi dipendenti;

- d) l'assicurazione vale per i danni determinati per colpa grave dell'assicurato nonché da dolo e colpa grave delle persone delle quali deve rispondere, anche se non dipendenti, purché operanti nell'ambito delle attività dell'assicurato;
- e) l'assicurazione vale per i danni arrecati nei locali nei quali si svolgono le attività oggetto dell'appalto e alle cose che si trovano all'interno degli stessi;
- f) la polizza prevede espressamente la rinuncia da parte della Compagnia di assicurazione al diritto di rivalsa a qualsiasi titolo verso EUR TEL s.r.l. e/o i suoi dipendenti, collaboratori, incaricati;
- g) la polizza prevede inoltre l'obbligo di comunicazione da parte della Compagnia di assicurazione verso EUR TEL s.r.l. nel caso di interruzione/sospensione della relativa copertura prima della scadenza dell'appalto qualunque ne sia la causa.

9.4 Nel caso in cui l'efficacia del presente atto dovesse essere prorogata per volontà della Committente, la Contraente dovrà rinnovare la polizza sino al nuovo termine del rapporto contrattuale, dando prova dell'avvenuto pagamento del premio, tassativamente entro il termine della scadenza annuale della polizza medesima.

9.5 Resta inteso che le somme riferite a eventuali franchigie e/o scoperti della polizza rimangono in ogni caso a carico della Contraente. La polizza non libera la Contraente dalle responsabilità e dalle obbligazioni derivanti dalle normative vigenti e/o liberamente assunte con la sottoscrizione del presente accordo, avendo la stessa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Articolo 10

Garanzia fideiussoria

10.1 A garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, la Contraente ha costituito una garanzia fideiussoria di € mediante polizza fideiussoria n..... rilasciata da con le previsioni espresse di cui all'art.103 del Codice, documento depositato agli atti della Committente.

10.2 La fidejussione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del C.C., nonché l'operatività della stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di EUR TEL s.r.l..

10.3 Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della Contraente, EUR TEL s.r.l. avrà la possibilità di valersi sulla suddetta fideiussione. In particolare, la fideiussione garantisce tutti gli obblighi assunti dalla Contraente per mezzo della sottoscrizione del Contratto, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Tale fideiussione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, nei casi di applicazione di penali o di risoluzione del Contratto.

10.4 Qualora l'ammontare della fideiussione dovesse ridursi per effetto qualsiasi causa, la Contraente dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta di EUR TEL s.r.l.. È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra. Rimangono salve le altre disposizioni previste dall'art.103 del Codice.

10.5 La Contraente si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

Articolo 11

Recesso

11.1 EUR TEL s.r.l. ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Contraente con PEC o con lettera raccomandata A/R:

11.2 Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'esecutore. Da tale momento la Contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.

11.3 Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi, la Contraente ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di cui al presente contratto.

11.4 La Contraente rinuncia ora per allora a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Articolo 12

Risoluzione

12.1 EUR TEL S.r.l. si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto per inadempimento. La risoluzione è dichiarata senza necessità di preavviso e costituzione in mora della controparte, a mezzo pec o lettera raccomandata A.R. e salva la facoltà della Committente di promuovere azione per eventuale risarcimento del danno.

Articolo 13

Clausole risolutive espresse

13.1 EUR TEL S.r.l. si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto stipulato ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 C.C., con l'applicazione di una penale pari al 10 % dell'importo residuo del corrispettivo (residuo che verrà calcolato in base alla differenza tra il corrispettivo massimo annuale ed il valore delle attività la cui corretta esecuzione sia stata accertata dal Direttore dell'Esecuzione), fatta salva la richiesta di ogni maggiore danno e spesa conseguente a carico della Committente, nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- non veridicità delle dichiarazioni effettuate in sede di manifestazione di interesse o di qualsiasi altra dichiarazione effettuata in sede di procedura di affidamento; oppure nel caso in cui nel corso dell'esecuzione la Contraente non rispetti i requisiti di cui all'art. 80 d.lgs. n.50/2016 per eventi sopravvenuti;
- violazione delle regole della concorrenza, ivi incluso nel caso in cui la violazione sia stata commessa nell'ambito della o abbia avuto effetto sulla procedura di affidamento di cui in premesse;
- concordato preventivo o richiesta di fallimento a carico della Contraente;
- violazione delle norme del Codice Etico e del Modello ex D.Lgs. n.231/2001 di EUR TEL s.r.l.;

- violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti e in materia di sicurezza;
- violazione delle clausole del Patto di Integrità (Allegato C);
- applicazione a carico dell'affidatario di una misura di prevenzione dei reati di tipo mafioso;
- l'impiego, presso la Contraente, di cittadini stranieri privi di regolare permesso di soggiorno;
- mancato rispetto degli obblighi previsti dalle vigenti leggi in materia retributiva, previdenziale ed assicurativa.

13.2 Ai sensi dell'art.3, comma 8 della Legge n.136/2010, il contratto sarà risolto di diritto qualora la Contraente esegua le transazioni ad esso relative senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A..

Articolo 14

Disposizioni antimafia e condizioni particolari di risoluzione

14.1 La Contraente prende atto che l'esecuzione del Contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente contratto. In particolare, nei confronti dei soggetti individuati nel Codice Antimafia non dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensione o decadenze di cui alla normativa antimafia, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni.

14.2 La Contraente prende atto che, fatto salvo quanto previsto dall'art.71 comma 3 del D.P.R. n.445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà, dalla stessa rilasciate ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46, e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, il Contratto si intenderà risolto di diritto, con facoltà di EUR TEL s.r.l. di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 15

Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del contratto

15.1 Il Responsabile Unico del Procedimento in fase di esecuzione è l'Ing. Roberto Cianfriglia. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è

Art. 16

Spese contrattuali

16.1 Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico della Contraente, che espressamente dichiara di assumere.

Articolo 17

Foro Competente

17.1 Per ogni controversia che dovesse insorgere tra EUR TEL s.r.l. e la Contraente in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 18

Privacy e obblighi di riservatezza

18.1 La Contraente si obbliga a non rivelare e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione delle prestazioni appaltate, dati, notizie e informazioni che vengano messi a sua disposizione dalla Committente, rendendosi garante della riservatezza anche da parte del personale e/o dei propri collaboratori e adottando ogni cautela e precauzione al riguardo.

18.2 L'obbligo di segretezza resterà vincolante per la Contraente durante tutto il periodo di esecuzione del presente Contratto e anche successivamente alla sua conclusione e, comunque, fino al momento in cui tutte le informazioni conosciute risultino di dominio pubblico per fatto non imputabile alla Contraente stessa.

18.3 È fatto espresso divieto alla Contraente di pubblicare ovvero di autorizzare dipendenti o terzi a pubblicare notizie, informazioni e dati acquisiti in relazione all'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Contratto, salvo il benessere di EUR TEL S.r.l..

18.4 È facoltà di EUR TEL S.r.l. verificare in ogni tempo e con ogni modalità il rispetto dell'obbligo alla riservatezza di cui al presente articolo.

18.5 La Contraente, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti della Committente e nell'esecuzione di tutte le operazioni di trattamento di dati personali, osserverà scrupolosamente le disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196. In caso di mancato rispetto degli obblighi innanzi specificati, la EUR TEL S.r.l. potrà procedere alla risoluzione di diritto (ex art. 1456 del c.c.) del presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento di maggiori danni.

18.6 La Contraente è obbligato a riportare il presente articolo in tutti i contratti con soggetti terzi affidatari, ottenendone l'approvazione specifica anche ai sensi degli artt.1341 e 1342 c.c.

Articolo 19

Modello di Organizzazione, gestione, controllo e Codice etico

19.1 La Contraente si obbliga ad osservare puntualmente, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, tutte le disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di EUR TEL S.r.l. e le regole comportamentali contenute nel Codice etico della medesima. Tali documenti, dei quali il Committente dichiara di aver preso piena conoscenza, sono stati predisposti in attuazione del D.Lgs n.231/2001 e successive modifiche ed integrazioni e sono consultabili sul sito *web*, di EUR TEL - Sezione Amministrazione Trasparente; la Contraente si obbliga altresì ad attenersi alle prescrizioni e procedure che EUR TEL comunicherà alla stessa Contraente, adottate da EUR TEL in esecuzione del Modello detto.

La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e nel Codice etico attribuisce la facoltà ad EUR TEL di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., previa comunicazione scritta alla Contraente della volontà di avvalersi della presente clausola, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.

La Contraente si impegna, altresì, a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto i principi di cui al D.Lgs. n.231/2001 e i contenuti riportati nel Codice Etico.

Art. 20

Allegati

20.1 Sono allegati al contratto, per farne parte integrante ed essenziale i seguenti documenti siglati dalle parti:

- A) Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati;
- B) Offerta della Contraente;
- C) Patto d'Integrità

Resta inteso che in caso di conflitto tra le disposizioni del presente contratto e i contenuti degli altri documenti contrattuali, la prevalenza sarà determinata secondo l'ordine che segue: (i) il presente contratto di appalto; (ii) il capitolato speciale di appalto; (iii) la documentazione di offerta.

EUR TEL S.r.l

Letto, approvato e sottoscritto

.....

.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341, comma 2, codice civile, la Contraente dichiara di approvare specificamente i seguenti articoli: Articolo 4 (Corrispettivo e tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 5 (Modalità di esecuzione delle prestazioni e obblighi della Contraente); Articolo 6 (Verifiche e Controlli); Articolo 7 (Penali); Articolo 8 (Divieti di cessione e subappalto); Articolo 9 (Polizza assicurativa); Articolo 10 (Garanzia fideiussoria); Articolo 11 (Recesso); Articolo 12 (Risoluzione); Articolo 13 (Clausole risolutive espresse); Articolo 14 (Disposizioni antimafia e condizioni particolari di risoluzione); Articolo 16 (Spese contrattuali); Articolo 17 (Foro competente); Articolo 18 (*Privacy* e obblighi di riservatezza); Articolo 19 (Modello di Organizzazione, Gestione, Controllo e Codice Etico).

.....